



# Comune di Poncarale

Provincia di Brescia

e-mail: [segreteria@comune.poncarale.brescia.it](mailto:segreteria@comune.poncarale.brescia.it)

Piazza Caduti n. 1 – 25020 Poncarale  
C.F. 80018630170 P.I. 01806080170  
Uffici 0302640184  
0302640078  
0302640487  
Telefax 0302540202

Prot. n. 3638

Poncarale, lì 22.06.2007

## ORDINANZA N. 21

Ordinanza per la prevenzione dell'infestazione da "AMBROSIA"

### IL SINDACO

**Premesso** che la pianta "Ambrosia" in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni delle ASL della Provincia di Brescia e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche.

**Considerato** che:

- l'Ambrosia è una pianta Infestante annuale che fiorisce ad agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia.

**Rilevato** che:

- l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione i interventi periodici di pulizia e sfalcio.

**Ritenuto** di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, che si conclude normalmente con il mese di settembre.

**Visto** il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde.

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata".

**Vista** la nota dell'ASL con la quale è stata trasmessa la relazione predisposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medico in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia, in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale, tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza.

**Viste** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali.

**Visti** gli articoli 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112.

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981.

## **ORDINA**

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
- al responsabile dell'ANAS – Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Brescia;
- al Responsabile della Società F.S. spa e Ferrovie Nord spa

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quantomeno tre sfalci, **PRIMA DELLA FIORITURA**, nei seguenti periodi:

**I° sfalcio: terza decade di Giugno;**

**II° sfalcio: terza decade di Luglio;**

**III° sfalcio: seconda decade di Agosto**

e, nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio, un ulteriore **IV° sfalcio**, da realizzare **entro la prima decade di Settembre**, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.

## **INVITA**

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale **semina di colture intensive semplici**, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo

dell'Ambrosia. E' possibile utilizzare la **pacciamatura** (ad es. con foglie) su superfici di limitate dimensioni o **lavorazioni profonde del terreno** (come ad es. il trattamento con aratro dei campi successivamente al raccolto).

### **AVVERTE**

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Gli Uffici di Polizia locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza stessa.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giurisdizionale davanti al TAR per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

f.to **IL SINDACO**  
(Antonio Zampedri)